

Guida al Decreto-Legge Liquidità n. 23/2020

- **MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE ATTRAVERSO L'INTERVENTO DEL FONDO CENTRALE DI GARANZIA PER LE PMI (GARANZIA FINO AL 100%)**
- **MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE ATTRAVERSO L'INTERVENTO DI SACE SPA (GARANZIA FINO AL 90%)**
- **MISURE FISCALI E CONTABILI**
- **ULTERIORI MISURE PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ' DELLE IMPRESE**

MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE ATTRAVERSO L'INTERVENTO DEL FONDO CENTRALE DI GARANZIA PER LE PMI (GARANZIA FINO AL 100%)

Fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle vigenti disposizioni del Fondo in oggetto, si applicano le seguenti misure:

a) la garanzia è concessa a titolo **gratuito**;

b) l'importo **massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro**. Sono **ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499**;

c) la copertura della garanzia diretta è incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo di garanzia, al 90% dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria, **previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'unione europea (TFUE)**, per le **operazioni finanziarie con durata fino a 72 mesi**. L'importo totale delle già menzionate operazioni finanziarie non può superare, alternativamente:

- 1) **il doppio della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019** o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;
- 2) **25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019**;
- 3) **il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi**, nel caso di PMI, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499; tale fabbisogno è attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445;

d) **per le operazioni finanziarie aventi le caratteristiche di durata e importo di cui alla lettera c), la percentuale di copertura della riassicurazione è incrementata**, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo di garanzia, **al 100%** dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia, **a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90%**, **previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE**. **Fino all'autorizzazione della Commissione Europea** e, successivamente alla predetta autorizzazione per le operazioni finanziarie non aventi le predette caratteristiche di durata e importo di cui alla lettera e) e alla presente lettera d), le percentuali di copertura sono incrementate, rispettivamente, **all'80% per la garanzia diretta di cui alla lettera e) e al 90% per la riassicurazione di cui alla presente lettera d)**;

e) sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura dell'80 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90% dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, **a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell' 80%**, i finanziamenti a fronte di **operazioni di rinegoziazione** del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di **credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell'importo del debito accordato** in precedenza;

f) **per le operazioni per le quali gli istituti di credito hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, ovvero l'allungamento della scadenza dei finanziamenti**, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, **la durata della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza**;

g) ai fini della definizione delle misure di accantonamento a titolo di coefficiente di rischio da parte del Fondo, in sede di ammissione della singola operazione finanziaria, **la probabilità di inadempimento delle imprese è calcolata esclusivamente sulla base dei dati contenuti nel modulo economico finanziario del suddetto modello di valutazione.** La garanzia è concessa anche in favore di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni **nei confronti del soggetto finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate” purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020.** La garanzia è concessa anche alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale, hanno stipulato accordi di ristrutturazione purché, alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione e la banca, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, sia convinta che verosimilmente vi sarà il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza. **Sono, in ogni caso, escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria;**

h) sono ammissibili alla garanzia del fondo, **con copertura al 100%** sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i **nuovi finanziamenti concessi dagli istituti di credito in favore di PMI** e di persone fisiche esercenti attività di impresa la cui attività d'impresa è stata **danneggiata dall'emergenza COVID 19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000**, purché tali finanziamenti **prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione ed abbiano una durata fino a 72 mesi e un importo non superiore al 25% dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario**, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000 e, **comunque, non superiore a 25.000,00 euro.** In relazione alle predette operazioni deve essere applicata all'operazione finanziaria un tasso di interesse particolarmente favorevole. In favore di tali soggetti beneficiari l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le PMI è **concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo**, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo;

i) **per le imprese con ricavi non superiori a 3.200.000 euro**, la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID 19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, la garanzia di cui alla lettera c) può essere cumulata con un'ulteriore garanzia, a copertura del finanziamento, concessa dai Confidi o altro soggetto abilitato al rilascio di garanzie, sino alla **copertura del 100% del finanziamento concesso.** **La predetta garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore al minore tra il 25% dei ricavi del soggetto beneficiari ;**

l) sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo;

m) la garanzia del Fondo può essere richiesta anche su **operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020:** il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia;

o) Per le imprese che accedono al Fondo di garanzia, **qualora il rilascio della documentazione antimafia non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica prevista dalla normativa vigente, l'aiuto è concesso all'impresa sotto condizione risolutiva anche in assenza della documentazione medesima.**

MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE ATTRAVERSO L'INTERVENTO DI SACE SPA (GARANZIA FINO AL 90%)

SACE S.p.A. concede fino al 31 dicembre 2020 garanzie, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato, verso gli istituti di credito per sostenere finanziamenti alle imprese. Gli interventi sono previsti per un importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro, di **cui almeno 30 miliardi sono destinati a supporto di PMI**. Qui si seguito le

- a. Le garanzie **devono essere rilasciate entro il 31 dicembre 2020**, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi. **Riguardano imprese che, al 31 dicembre 2019, non rientravano nella categoria delle imprese in difficoltà** ai sensi della normativa vigente e, in particolare, **alla data del 29 febbraio 2020 le stesse non devono risultare avere esposizioni presso gli istituti eroganti**
- b. L'importo del prestito assistito da garanzia **non è superiore al maggiore tra i seguenti elementi**:
 - 1) **25% del fatturato annuo dell'impresa relativi al 2019**, come risultante dal bilancio approvato ovvero dai dati certificati se l'impresa non ha ancora approvato il bilancio; 2) **il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019**, come risultanti dall'ultimo bilancio ovvero dai dati certificati se l'impresa non ha ancora approvato il bilancio (ove l'impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa)
- c. La garanzia, **in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento**, copre il:
 1. **90% dell'importo del finanziamento per imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro**
 2. **80% dell'importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia**
 3. **70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi**
- d. Le **commissioni annuali dovute dalle imprese** sono le seguenti:
 - 1) **per i finanziamenti di piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;**
 - 2) **per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;**
- e. la garanzia è a **prima richiesta, esplicita, irrevocabile**

- f. **la garanzia copre nuovi finanziamenti o rifinanziamenti concessi all'impresa successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, per capitale, interessi ed oneri accessori fino all'importo massimo garantito**
- g. **le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia**
- h. l'impresa che beneficia, nonché ogni altra impresa che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, **non deve approvare la distribuzione di dividendi nei dodici mesi successivi all'erogazione del finanziamento**
- i. l'impresa che beneficia della garanzia assume **l'impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali**
- j. ad esito del rilascio del finanziamento coperto da garanzia **l'ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti del soggetto finanziato deve risultare superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del decreto**
- k. il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria.

Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso.

E' prevista una procedura semplificata per il rilascio delle garanzie che coprono finanziamenti in favore di imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e con valore del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro:

- a) l'impresa presenta a un soggetto finanziatore, che può operare ed eventualmente erogare anche in modo coordinato con altri finanziatori, la domanda di finanziamento garantito dallo Stato;
- b) in caso di esito positivo della delibera di erogazione del finanziamento gli istituti di credito interessati trasmettono la richiesta di emissione della garanzia a SACE S.p.A. e quest'ultima processa la richiesta, verificando l'esito positivo del processo deliberativo del soggetto finanziatore ed emettendo un codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia;
- c) il soggetto finanziatore procede al rilascio del finanziamento assistito dalla garanzia concessa dalla SACE S.p.A.

L'efficacia delle misure di garanzia è subordinata all'approvazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

MISURE FISCALI E CONTABILI

1. Sospensione dei termini fiscali e contributivi

Sono **sospesi i versamenti delle ritenute e dei contributi assistenziali e previdenziali e i premi di assicurazione obbligatoria sul lavoro dipendente e dell'IVA per i mesi di aprile e maggio 2020** a favore degli esercenti attività di impresa (nonché arte o professione).

La sospensione opera per i soggetti con ricavi o compensi fino a 50 milioni di euro relativi all'annualità precedente solo nel caso in cui si verifica un calo **dei ricavi o compensi stessi non inferiore al 33% nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019** ovvero nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019 rispettivamente per la sospensione dei versamenti dei mesi di aprile e maggio.

Per i contribuenti che hanno avuto nell'annualità precedente **un ammontare dei ricavi o compensi superiore a 50 milioni di euro** la percentuale di calo è **del 50% in luogo del 33%**.

La medesima sospensione è prevista per i soggetti che hanno intrapreso l'attività economica dopo il 31 marzo 2019.

I versamenti sospesi devono essere effettuati in un'unica soluzione nel mese di giugno 2020 ovvero in 5 rate mensili di pari importo a decorrere dalla stessa mensilità.

2. Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari

La disposizione prevede che, come già disposto dall'articolo 62 del DL 18/2020 fino al 31 marzo 2020, per i soggetti con ammontare di ricavi o compensi non superiore a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso i **ricavi o compensi percepiti ad aprile e maggio 2020 non siano assoggettati dal sostituto d'imposta alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis**, a condizione che nel mese precedente i soggetti in questione non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. **Le ritenute saranno versate in unica soluzione entro il 31 luglio 2020 ovvero in 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020.**

3. Acconti fiscali di giugno 2020

Le imprese adotteranno il **metodo previsionale per evitare di dover versare acconti per l'anno 2020 basato sui risultati del 2019**, che a consuntivo si rileverebbero eccedenti il complessivo importo delle imposte dovute, maturando così un credito d'imposta utilizzabile, solo nel tempo, in compensazione secondo le ordinarie regole. **La norma prevede la non applicazione di sanzioni e interessi qualora gli importi degli acconti non siano inferiori all'ottanta per cento del dovuto calcolato per l'anno 2020.**

4. Nuova rimessione in termini per i versamenti

Vengono considerati tempestivi i versamenti da effettuare ai sensi dell'articolo 60 del D.L. 18/2020 (entro il 20 marzo) se effettuati entro il 16 aprile 2020.

5. Certificazione unica 2020

Per l'anno 2020 **viene differito al 30 aprile il termine entro il quale i sostituti d'imposta devono consegnare agli interessati le certificazioni uniche** relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo.

6. Imposta di bollo per le fatture elettroniche

Nel caso in cui l'ammontare dell'imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno sia di importo inferiore a 250 euro (ma l'importo complessivo dell'imposta dovuta per il primo e secondo trimestre è superiore a 250 euro), il versamento può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa alle fatture emesse nel secondo trimestre dell'anno. Se, considerando anche l'imposta dovuta per le fatture emesse nel secondo trimestre dell'anno, l'importo complessivo da versare resta inferiore a 250 euro, il versamento dell'imposta relativa al primo e secondo trimestre dell'anno può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell'imposta dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre dell'anno di riferimento. Restano ferme le ordinarie scadenze per i versamenti dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel terzo e quarto trimestre solare dell'anno.

7. Modifiche al credito d'imposta per le spese di sanificazione

Vengono estese le tipologie di spese ammesse al credito d'imposta attribuito per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro di cui all'articolo 64 del D.L. n. 18 del 2020 includendo quelle relative all'acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero all'acquisto e all'installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi). Sono, inoltre, compresi i detergenti mani e i disinfettanti. **Il credito d'imposta è attribuito a ciascun beneficiario, fino all'importo massimo di 20.000 euro, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2020, e comunque nel limite di spesa fissato in 50 milioni di euro.**

8. Pin di accesso ai servizi INPS

Viene consentito all'Inps di rilasciare le proprie identità digitali (PIN INPS) in maniera semplificata, mediante acquisizione telematica degli elementi necessari all'identificazione del richiedente, posticipando al termine dell'attuale stato emergenziale la verifica con riconoscimento diretto, ovvero con riconoscimento facciale da remoto.

ULTERIORI MISURE PER GARANTIRE LA CONTINUITA' DELLE IMPRESE

1. Viene assicurata la continuità nell'erogazione dei servizi e nell'offerta dei prodotti alla clientela da parte degli istituti di credito favorendo la conclusione di nuovi contratti attraverso modalità di scambio del consenso più agevoli rispetto alle formalità previste dall'ordinamento. **In mancanza di dotazione informatiche adeguate da parte della clientela**, la disposizione attribuisce al consenso prestato dal cliente mediante posta elettronica non certificata o altro strumento idoneo sia il requisito della forma scritta richiesta dal Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) sia l'efficacia probatoria dell'articolo 2702 del Codice Civile e ciò anche in deroga alle previsioni del Codice dell'Amministrazione Digitale. **La disciplina, di carattere eccezionale, regola i soli contratti conclusi tra la data di entrata in vigore e la cessazione dello stato di emergenza.**
2. Viene rinviata l'entrata in vigore del recente **Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. La proroga al 1° settembre 2021** nasce dall'esigenza di salvaguardare la finalità della certezza del diritto nel particolare momento di crisi del sistema produttivo ed economico, certezza che potrebbe non essere garantita laddove venisse data piena applicazione della riforma della disciplina del fallimento, con sistemi di "salvataggio" delle imprese e adottando particolari e non "rodati" strumenti liquidatori. Si prevede di prorogare la data di entrata in vigore di un anno proprio per permettere, da un lato a tutti i soggetti coinvolti di continuare ad operare secondo prassi già consolidate senza dubbi interpretativi e di procedure, dall'altra per consentire alla fase più acuta dell'epidemia di dileguarsi, facendo tornare pian piano alla normalità l'intero sistema economico.
3. La situazione di emergenza porta il legislatore ad **evitare che le perdite di capitale, dovute alla crisi epidemologica, pongano gli amministratori di imprese nelle condizioni di immediata messa in liquidazione**, con perdita della prospettiva di continuità per imprese anche performanti e con il rischio di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa. **Si prevede infatti che a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano le disposizioni in materia di riduzione del capitale per perdite e riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale.** Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale previste dal Codice Civile. **Resta comunque ferma la previsione in tema di informativa ai soci, prevista per le società per azioni.**
4. Viene prevista la neutralizzazione degli effetti devianti dell'attuale crisi, consentendo alle imprese di redigere e approvare i bilanci operando la valutazione delle voci secondo il principio della prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato di cui all'articolo 2423 bis, comma primo, n. 1), del Codice Civile. In particolare, per evitare la difformità dei criteri, si prevede che **la riclassificazione delle voci venga effettuata con riferimento alla situazione esistente al 23 febbraio 2020, e cioè alla data di entrata in vigore delle prime misure collegate**

all'emergenza (D.L. n. 6/2020 come convertito in legge ed al conseguente maturarsi degli effetti di crisi economica. **Resta ferma la proroga di sessanta giorni, prevista dal DL 18/2020, del termine per l'adozione dei rendiconti o dei bilanci d'esercizio relativi all'esercizio 2019, ordinariamente fissato al 30 aprile 2020.**

5. In materia di finanziamenti alle società effettuati dai soci, **dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino alla data del 31 dicembre 2020**, non si applicano gli articoli 2467 e 2497 quinquies del Codice Civile **in materia di rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società e dei meccanismi di postergazione dei finanziamenti effettuati dagli stessi soci o da chi esercita attività di direzione e coordinamento.**
6. Vengono **salvaguardare le procedure di concordato preventivo o accordi di ristrutturazione aventi concrete possibilità di successo prima dello scoppio della crisi epidemica**, che in questa particolare fase potrebbero invece, risultare irrimediabilmente compromesse, con evidenti ricadute negative sulla conservazione delle strutture imprenditoriali rilevanti ai fini del ciclo produttivo ed economico. **In particolare, vengono prorogati di sei mesi i termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 ed il 30 giugno 2020.** Inoltre, viene permesso al debitore di presentare sino all'udienza fissata per l'omologa del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione, una istanza per la concessione di un termine finalizzato alla presentazione ex novo di una proposta di concordato o di un nuovo accordo di ristrutturazione, nei quali il debitore possa tenere conto dei fattori economici sopravvenuti per effetto della crisi epidemica. Si prevede inoltre la possibilità per il debitore di modifica unilaterale dei termini di adempimento originariamente prospettati nella proposta e nell'accordo di ristrutturazione. Infine, viene concessa al debitore da parte del Tribunale, ulteriori proroghe procedurali (di novanta giorni) per i debitori per i quali gli originari termini siano in scadenza senza possibilità di ulteriori proroghe, purché nell'istanza di concessione della proroga i debitori abbiano richiamato tutti gli elementi che l'hanno resa necessaria e soprattutto i fatti sopravvenuti in relazione all'epidemia COVID - 19.
7. **Vengono dichiarati improcedibili i ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 sono improcedibili.**
8. **Si introduce, in generale, la sospensione tra il 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020 dei termini di scadenza dei titoli di credito emessi prima dell'entrata in vigore del decreto.** Con riguardo agli assegni bancari e postali, si sospende il termine di presentazione al pagamento del titolo a favore del beneficiario. In tale contesto non verrà quindi inviato il preavviso di revoca per gli assegni privi di provvista nel periodo di sospensione; se l'avviso di revoca è già stato inviato, il termine di 60 giorni per l'esecuzione del pagamento tardivo è sospeso. Tutti gli elementi necessari per determinare la possibilità o meno di procedere al pagamento del titolo (quali, ad esempio, la disponibilità dei fondi, la mancanza di autorizzazione) nonché quelli da considerare per ulteriori azioni (es. protestabilità o meno), verranno quindi valutati al termine del periodo di sospensione. Si sospende, inoltre, la trasmissione alle Camere di Commercio da parte dei pubblici ufficiali dei protesti e delle constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino alla data di entrata in vigore del presente provvedimento; ove già pubblicati le Camere di commercio

provvedono d'ufficio alla loro cancellazione. Con riferimento allo stesso periodo sono sospese anche le informative al Prefetto. Al termine del periodo di sospensione le banche riavviano l'iter funzionale al pagamento del titolo.

- **Ammortizzatori sociali**

La [CIGO](#) e la CIGD sono previste anche per il personale assunto tra 24 febbraio e il 17 marzo 2020. Inoltre le domande presentate per la CIGD sono esenti da bollo.